



INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA, PER IL RICONOSCIMENTO E PER L'EROGAZIONE DEI FONDI ERASMUS PLUS (di seguito E+) DA APPLICARSI ECCEZIONALMENTE ALLE MOBILITÀ STUDENTI STUDIO/TRAINEESHIP SOSPESE, INTERROTTE E/O ANNULLATE PER CAUSA COVID-19 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA RESE DISPONIBILI DALL'AGENZIA NAZIONALE E+/INDIRE (di seguito AN) AGLI ATENEI ITALIANI IN DATA 05/04/2020

Le presenti indicazioni redatte dall'Università di Catania (di seguito UniCT), alla luce delle determinazioni dell'AN e delle autorità di governo dell'Ateneo assunte alla data del 5 aprile 2020, riassumono ed emendano le precedenti. Si precisa che le stesse potrebbero essere suscettibili di ulteriori variazioni sulla base di nuove indicazioni da parte dell'AN e della variabilità delle misure precauzionali assunte nei vari paesi Europei. Vengono di seguito disciplinati l'utilizzo della didattica a distanza, il riconoscimento delle attività svolte durante i periodi di mobilità fisica e virtuale, e gli aspetti finanziari relativi all'erogazione o alla restituzione dei fondi E+. UniCT non potrà autorizzare autonomamente e su propri fondi la richiesta di rimborsi di spese straordinarie sostenute causa COVID-19 rispetto ai quali sarà necessaria l'autorizzazione dell'AN. Nel caso in cui le richieste siano ritenute inleggibili, le borse già erogate dovranno essere ricalcolate sulla base dell'effettiva durata della didattica frontale e virtuale e l'importo eccedente dovrà essere restituito dal beneficiario ad UniCT.

Di seguito descritte le indicazioni riferite alle categorie di studenti/ssa outgoing che usufruiscono dei programmi di mobilità E+ Studio e Traineeship individuate sulla base delle indicazioni dell'AN e delle autorità di governo UniCT e delle segnalazioni trasmesse dai/lle beneficiari/e del programma.

STUDENTE/SSA IN MOBILITÀ ALL'ESTERO

1. **Nel caso in cui lo/la studentessa intenda continuare la sua mobilità all'estero**, può seguire la didattica a distanza erogata dall'ente ospitante e prevista dal Learning Agreement (di seguito denominato LA) e sostenere i relativi esami. Tale autorizzazione è estesa anche ai tirocini, laddove gli enti autorizzino la sostituzione delle attività frontali con attività di formazione a distanza. Lo/la studente/ssa può contemporaneamente seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami, anche se si trova all'estero.

Al rientro presso la sede di invio, le attività previste dal LA e svolte all'estero, sia in presenza che a distanza, verranno regolarmente riconosciute come attività E+ e gli esami UniCT non inseriti nel LA verranno riconosciuti come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi. Inoltre gli esami già sostenuti (interi o parziali), il tirocinio già svolto (intero o parziale) e la ricerca tesi già svolta (intera o parziale), previsti dal LA e superati/svolti a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) fino alla fine della situazione di emergenza nel paese ospitante attestata dall'università/ente di accoglienza, rispetto ai quali non sia più possibile usufruire dell'attività didattica, né sostenere gli esami neanche in modalità a distanza, eccezionalmente saranno riconosciuti per il totale dei crediti approvati nel LA e nei suoi eventuali cambi. Ciò sarà possibile seppure tali attività siano state svolte in un tempo inferiore a quello previsto dal LA e non siano state completate. Per poter essere riconosciute, le prove parziali dovranno essere inserite nel Recognition Outcomes Certificate (di seguito denominato RO) rilasciato dall'università ospitante.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, in questo caso UniCT riconoscerà il contributo E+ per tutta la durata della mobilità certificata dall'ente ospitante, sia come attività in presenza all'estero che

come attività in modalità virtuale. Eventuali costi aggiuntivi, collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19, rispetto ai quali può essere dimostrata, con documenti d'appoggio, l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità.

- 2. Nel caso in cui lo/la studente/ssa abbia dovuto interrompere la sua mobilità E+, rientrando presso la sede di invio prima del previsto, e non possa ritornare all'estero per completarla** (*determinazione da comunicare obbligatoriamente all'Ufficio Mobilità Internazionale - di seguito UMI - prima della partenza dalla sede estera o tempestivamente all'arrivo presso la sede di invio*), potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin dal suo rientro in sede con il riconoscimento degli stessi come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi.

Al rientro presso la sede di invio, gli esami già sostenuti (interi o parziali), il tirocinio già svolto (intero o parziale) e la ricerca tesi già svolta (intera o parziale), previsti dal LA e superati/svolti a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) fino al rientro per emergenza COVID-19 attestata dall'università/ente di accoglienza, eccezionalmente saranno riconosciuti per il totale dei crediti approvati nel LA e nei suoi eventuali cambi. Ciò sarà possibile seppure tali attività siano state svolte in un tempo inferiore a quello previsto dal LA e non siano state completate. Per poter essere riconosciute, le prove parziali dovranno essere inserite nel RO rilasciato dall'università ospitante. Allo/a studente/ssa sarà attribuito lo status E+ e tutte le attività svolte all'estero saranno riconosciute come attività E+.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, questo caso si configura come **un'interruzione per causa di forza maggiore COVID-19** e la mobilità è da ritenersi definitivamente conclusa al momento del rientro in sede, considerato che lo/la studente/ssa non ha potuto proseguire le attività didattiche a distanza. Pertanto lo/la studente/ssa dovrà restituire soltanto l'importo eccedente della borsa riferito al periodo di mobilità non effettuata. Eventuali costi aggiuntivi, collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19, rispetto ai quali può essere dimostrata, con documenti d'appoggio, l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità.

- 3. Nel caso in cui lo/la studente/ssa abbia dovuto interrompere la sua mobilità E+, restando comunque all'estero, e non possa completarla** (*determinazione da comunicare obbligatoriamente e tempestivamente all'UMI*) potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito, come chi è rientrato presso la sede di invio, con il riconoscimento degli stessi come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi.

Considerato che lo/la studente/ssa si trova ancora all'estero a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali del paese di destinazione o di invio, questo caso è da ritenersi **un'interruzione per causa di forza maggiore COVID-19**. Gli esami già sostenuti (interi o parziali), il tirocinio già svolto (intero o parziale) e la ricerca tesi già svolta (intera o parziale), previsti dal LA e superati/svolti a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) fino alla fine della mobilità per emergenza COVID-19 attestata dall'università/ente di accoglienza, eccezionalmente saranno riconosciuti per il totale dei crediti approvati nel LA e nei suoi eventuali cambi. Ciò sarà possibile seppure tali attività siano state svolte in un tempo inferiore a quello previsto dal LA e non siano state completate. Per poter essere riconosciute, le prove parziali dovranno essere inserite nel RO rilasciato dall'università ospitante. Per il periodo svolto in mobilità, allo/a studente/ssa sarà riconosciuto lo status di E+. Tutte le attività svolte all'estero saranno riconosciute come attività E+.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, in questo caso la mobilità è da ritenersi definitivamente conclusa, considerato che lo/la studente/ssa non ha potuto proseguire le attività didattiche a distanza pur rimanendo all'estero. Pertanto lo/la studente/ssa dovrà restituire soltanto l'importo eccedente della borsa riferito al periodo di mobilità non effettuata. Eventuali costi aggiuntivi, collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19, rispetto ai quali può essere dimostrata, con documenti d'appoggio, l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del

recupero, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità.

- 4. Nel caso in cui lo/la studente/ssa abbia deciso di sospendere la sua mobilità, rientrando presso la sede di invio prima del previsto, e abbia intenzione di ritornare all'estero in un momento successivo per concludere la mobilità già autorizzata entro il termine ultimo del 15 giugno 2021** (*determinazione da comunicare obbligatoriamente all'UMI prima della partenza dalla sede estera o tempestivamente all'arrivo presso la sede di invio*), potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin dal suo rientro in sede con il riconoscimento degli stessi come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi. Beneficiando ancora della registrazione presso l'università ospitante, lo/la studente/ssa potrà altresì proseguire virtualmente la mobilità, beneficiando delle attività di apprendimento a distanza messe a disposizione dalle università/enti ospitanti e sostenendo le prove a distanza nel rispetto del LA, fermo restando che la mobilità fisica potrà essere ripresa non appena la situazione di emergenza sarà superata. Queste indicazioni saranno valide anche per i tirocini, laddove gli enti autorizzino la sostituzione delle attività frontali con attività di formazione a distanza.

Alla fine della mobilità fisica/virtuale, che dovrà rispettare i requisiti minimi di durata previsti dal programma (90 giorni per E+ Studio, 60 giorni per E+ Traineeship), gli esami sostenuti, il tirocinio svolto e la ricerca tesi effettuata indicati nel LA, svolti in presenza o in modalità a distanza presso la sede di invio, saranno riconosciuti come sostenimenti E+. Anche eventuali esami sostenuti parzialmente, tirocini svolti parzialmente o ricerche per tesi effettuate parzialmente regolarmente inseriti nel LA ma rispetto ai quali non è più possibile usufruire dell'attività didattico/pratica o sostenere gli esami neanche in modalità a distanza, se superati/svolti a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) fino alla fine dell'emergenza COVID-19 attestata dall'università/ente di accoglienza, eccezionalmente saranno riconosciuti per il totale dei crediti approvati nel LA e nei suoi eventuali cambi. Ciò sarà possibile seppure tali attività siano state svolte in un tempo inferiore a quello previsto dal LA e non siano state completate. Per poter essere riconosciute, le prove parziali dovranno essere inserite nel RO rilasciato dall'università ospitante.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, in questo caso UniCT riconoscerà il contributo spettante per tutta la durata della mobilità certificata dall'ente ospitante, sia come attività in presenza all'estero, sia come attività in modalità virtuale. Eventuali costi aggiuntivi collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19 saranno ritenuti coperti dalla sovvenzione concessa da UniCT allo studente per i mesi effettuati in mobilità virtuale presso la propria sede di invio durante i quali lo stesso non dovrà sostenere spese di soggiorno e sostentamento all'estero.

- 5. Nel caso in cui, pur rimanendo all'estero a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali del paese di destinazione, lo/la studente/ssa sia stato/a obbligato/a dall'ente ospitante a sospendere la sua mobilità e abbia già ricevuto comunicazione che non sarà rilasciata alla fine della mobilità una certificazione di frequenza ininterrotta** (*determinazione da comunicare obbligatoriamente e tempestivamente all'UMI*), si configura una **sospensione per causa di forza maggiore COVID-19** e il beneficiario potrà riprendere la mobilità già autorizzata in un momento successivo, concludendola entro il termine ultimo del 15 giugno 2021 nel rispetto dei requisiti minimi di durata previsti dal programma (90 giorni per E+ Studio, 60 giorni per E+ Traineeship). Nel frattempo lo/la studente/ssa potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito con il riconoscimento degli stessi come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi. Eventuali esami non sostenuti o sostenuti parzialmente, tirocini non svolti o svolti parzialmente o ricerche per tesi non effettuate o effettuate parzialmente, regolarmente inseriti nel LA, potranno essere completati alla ripresa della mobilità. Esclusivamente nel caso in cui rispetto ad essi non sia più possibile completare l'attività didattico/pratica o gli esami neanche in modalità a distanza, gli stessi, se superati/svolti parzialmente a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) fino alla fine dell'emergenza COVID-

19 attestata dall'università/ente di accoglienza, eccezionalmente potranno essere riconosciuti per il totale dei crediti approvati nel LA e nei suoi eventuali cambi. Ciò sarà possibile seppure tali attività siano state svolte in un tempo inferiore a quello previsto dal LA e non siano state completate. Per poter essere riconosciute, le prove parziali dovranno essere inserite nel RO rilasciato dall'università ospitante.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, essendo lo/la studente/ssa stato costretto/a a restare all'estero a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali del paese di destinazione o invio, lo/a stesso/a riceverà la borsa per il periodo di permanenza all'estero comprensivo del periodo di sospensione. Eventuali costi aggiuntivi, collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19, rispetto ai quali può essere dimostrata, con documenti d'appoggio, l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità.

STUDENTE/SSA NON ANCORA IN MOBILITÀ

6. **Nel caso in cui lo/la studente/ssa abbia concordato con l'ente ospitante di posticipare la mobilità concludendola entro il termine ultimo del 15 giugno 2021** (*determinazione da comunicare obbligatoriamente e tempestivamente all'UMI*), potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito con il riconoscimento degli stessi come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi. Lo/la studente/ssa potrà inoltre seguire sin da subito anche le lezioni a distanza offerte dall'Università di destinazione (se quest'ultima le renderà disponibili), ma sostenere i relativi esami non appena avrà avviato fisicamente la sua mobilità, a condizione che la situazione di emergenza si sia conclusa, vi sia l'accordo con l'Istituto ospitante in merito all'aumento del numero di studenti in mobilità per l'anno 2020/21 e vi sia un atto/decreto interno che formalizzi tali disposizioni. Si precisa che le mobilità totalmente in "distance learning" (cioè mobilità mai iniziate fisicamente) non sono ritenute ammissibili dall'Agenzia Nazionale.

Alla fine del periodo di mobilità fisica, che dovrà rispettare i requisiti minimi di durata previsti dal programma (90 giorni per E+ Studio, 60 giorni per E+ Traineeship), gli esami, la ricerca tesi e il tirocinio svolti all'estero saranno riconosciuti come attività E+. Eventuali flussi "esclusivamente virtuali", laddove le università ospitanti li rendessero disponibili, potranno essere realizzati al di fuori del Programma E+ nell'ambito del Programma di Mobilità Internazionale di Ateneo. In questo caso, le attività svolte a distanza saranno regolarmente riconosciute come crediti di Ateneo acquisiti all'estero, ma non si beneficerà dello status E+. La borsa E+ dovrà interamente essere restituita. Lo/la studente/ssa che intenda usufruire di questo tipo di mobilità dovrà accertarsi che l'università ospitante sia disponibile a registrarlo/a a distanza e che garantisca la regolare certificazione delle attività svolte a fine mobilità. Lo/a stesso/a dovrà, inoltre, trasmettere all'UMI e all'Unità Didattica Internazionale di Dipartimento prova dell'avvenuta registrazione telematica.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, la borsa E+, già erogata, rimarrà in disponibilità dello/a studente/ssa per il suo utilizzo in un momento successivo e dovrà essere restituita integralmente in caso di mancato utilizzo o in caso di soggiorni della durata inferiore a quella minima prevista dal programma (90 giorni per E+ Studio, 60 giorni per E+ Traineeship). Eventuali costi aggiuntivi, collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19, rispetto ai quali può essere dimostrata, con documenti d'appoggio, l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità solo nel caso in cui allo stesso sia stato attribuito lo status E+ e la mobilità sia avvenuta fisicamente.

7. **Nel caso in cui la mobilità sia stata cancellata dall'ente ospitante**, la stessa sarà ritenuta annullata. Se nessun costo è stato sostenuto dallo/a studente/ssa, la borsa dovrà essere interamente restituita; se invece i/le partecipanti hanno sostenuto delle spese direttamente ed esclusivamente legate all'emergenza COVID-19, rispetto alle quali possono dimostrare l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, potrà essere richiesto il rimborso delle stesse e lo/la studente/ssa, potrà procedere con una restituzione parziale di quanto già ricevuto.

In tutti i casi sopra descritti, l'applicazione di eventuali **cause di forza maggiore** dovrà essere autorizzata dall'Agenzia Nazionale. A seguito di tale autorizzazione o della valutazione dell'ineleggibilità delle spese sostenute, in fase di rendicontazione finale, UniCT procederà al recupero della borsa erogata in eccesso, se del caso. La documentazione giustificativa, che dimostri l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, dovrà obbligatoriamente essere consegnata all'UMI che la conserverà nel fascicolo del beneficiario per renderla disponibile in caso di controlli da parte dell'AN e/o da altri enti preposti.

Di seguito l'elenco delle tipologie di spesa rispetto alle quali sarà possibile richiedere il rimborso da sottoporre alla valutazione dell'Agenzia Nazionale:

- **biglietti aerei acquistati in fase di emergenza COVID-19 utilizzati per ritornare presso la sede di invio ed eventuali extra per l'imbarco dei bagagli;**
- **spese per l'utilizzo di mezzi di trasporto privati per raggiungere l'aeroporto estero in assenza documentata di mezzi pubblici;**
- **biglietti aerei di ritorno acquistati ma non utilizzati (se la compagnia aerea non procede al rimborso);**
- **caparra per l'alloggio non goduto (se il proprietario/ente non lo restituisce);**
- **spese mediche o farmaceutiche per cure o prodotti acquistati causa prevenzione/cura COVID-19;**
- **spese sostenute per assicurazioni straordinarie richieste dagli enti ospitanti causa COVID-19;**
- **tasse di registrazione o contributi per il diritto allo studio richiesti dalle università estere per periodi non fruiti (se non rimborsati dall'ente ospitante).**

Si precisa infine che il periodo eleggibile entro il quale è possibile svolgere le **mobilità per tirocinio dei neolaureati** è stato esteso da 12 a 18 mesi dal conseguimento del titolo finale. Pertanto, laddove un neolaureato sia stato costretto a sospendere o non effettuare il proprio tirocinio, a causa dell'emergenza COVID-19, questi potrà proseguirlo o effettuarlo successivamente entro il limite sopra indicato e concluderlo comunque entro e non oltre il 15 giugno 2021.

RICHIESTE DI PROLUNGAMENTO

Eventuali richieste di prolungamento pervenute all'UMI a partire dalla data del 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) e non ancora concesse, potranno essere autorizzate senza copertura finanziaria soltanto laddove lo studente alleggerà alla sua richiesta un'autorizzazione dell'università ospitante ad estendere l'attività didattica in corso o programmata presso le proprie strutture o prova dell'impossibilità a rientrare presso la sede di invio a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali del paese di destinazione o di invio.